

SABATO 12 GIUGNO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- IMU 2021: dal calcolo al versamento (e al ravvedimento). Come fare - pag. 2
- Il PNRR "apre" la strada per la riforma della giustizia tributaria - pag. 5
- Riduzione IMU e TARI per immobili di non residenti con pensione in regime di convenzione con Italia: in quali casi - pag. 7
- Irap: in caso di conferimento d'azienda come determinare l'acconto figurativo per il periodo imposta 2020 - pag. 8

LAVORO E PREVIDENZA

- Sicurezza sul lavoro. Il PNRR non basta: serve una Procura Nazionale - pag. 10
- Videosorveglianza in azienda: come redigere l'atto di "documentazione delle scelte" - pag. 12
- Assegno unico: dai Consulenti del Lavoro l'analisi della misura transitoria per le famiglie - pag. 14

FINANZIAMENTI

- Aiuti di Stato: dai nuovi limiti alla nozione di impresa unica. Cosa cambia - pag. 16

IMPRESA

- Business plan: la check list per la corretta realizzazione - pag. 18
- Cybersicurezza: il regolamento in materia di notifiche Incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici - pag. 21
- MUD 2021: presentazione telematica entro il 16 giugno - pag. 22

IN EVIDENZA

Sicurezza sul lavoro. Il PNRR non basta: serve una Procura Nazionale

di Raffaele Guariniello - Già Magistrato e Presidente della Commissione Amianto del Ministero dell'Ambiente

La crisi della giustizia penale nel settore della sicurezza sul lavoro induce ad andare oltre il pur meritorio PNRR, nella direzione di rafforzare gli organici e le professionalità dei servizi di vigilanza (e non solo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro) e di creare una Procura Nazionale del lavoro, altamente specializzata e con competenza estesa a tutto il Paese. Affrontare le tragedie sul lavoro che continuano a verificarsi con indagini rapide e incisive perché effettuate da magistrati specializzati è solo una delle almeno 10 finalità della nuova Procura, che un disegno di legge (il n. 2052 depositato al Senato) vuole istituire. E le altre?

Sotto la pressione degli **infortuni** salvaguardino il **diritto alla vita** e dei disastri che anche in questi **nei luoghi di lavoro** in applicazione delle leggi già disponibili. (dalla ventiduenne deceduta a Leggi, si badi, che non di rado continuano a sfuggire agli inesperti, vittime della seggiovia di Stresa), a partire dalle norme che già oggi pressante è diventata l'esigenza di puniscono il committente in caso promuovere **concrete azioni** vuoi di violazioni antinfortunistiche normative, vuoi organizzative, che consumate negli **appalti** e



Il PNRR "apre" la strada per la riforma della giustizia tributaria

di Maurizio Leo - Professore ordinario presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Il PNRR si prefigge di riformare anche la giustizia tributaria. Le premesse sono giuste. Quando si parla di riforma della giustizia tributaria, a mio parere, bisogna porsi un duplice obiettivo: orientare lo sguardo ad una riforma strutturale e intervenire sulle singole fasi che regolano il rapporto Fisco-contribuente (accertamento e riscossione, contenzioso e pre-contenzioso). Come auspicato anche nel PNRR, tanto in un'ottica deflattiva, quanto per garantire il pieno diritto di difesa da parte dei contribuenti, andrebbe assicurato un generalizzato accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità. Da parte di tutti!

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - **PNRR** include espressamente la **riforma della giustizia tributaria** nel novero dei prioritari interventi di riforma del nostro sistema giudiziario. Si tratta, sicuramente, di un punto di partenza lodevole, cui è seguita l'altrettanto lodevole iniziativa della recente costituzione da parte del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una commissione di studio chiamata a elaborare proposte di interventi organizzativi e normativi per **deflazionare** e **ridurre i tempi di definizione** del **contenzioso tributario**, che



Fisco

Istruzioni operative

IMU 2021: dal calcolo al versamento (e al ravvedimento). Come fare

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto finanza territoriale

I contribuenti chiamati alla cassa per l'IMU 2021 possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta in due rate: la prima entro il 16 giugno, la seconda entro il 16 dicembre 2021. Il versamento dell'acconto è pari all'imposta dovuta per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente: l'imposta va determinata applicando al valore imponibile l'aliquota adottata dal Comune per la specifica fattispecie d'immobile, rapportando poi l'imposta alla quota di possesso e ai mesi dell'anno in cui il possesso si è protratto. Il versamento si può effettuare con modello F24, con bollettino di conto corrente postale e utilizzando la piattaforma PagoPA. Come si calcola l'importo effettivamente dovuto?

L'IMU è un'imposta annuale. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'imposta è dovuta per anni solari **proporzionalmente** alla **quota** e ai **mesi dell'anno** nei quali si è protratto il possesso.

Cessione dell'immobile: il calcolo dei mesi di possesso

A tal fine il mese durante il quale il possesso si è **protratto per più della metà** dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Giorni del mese		Soggetto passivo intero mese
Possesso cedente	Possesso acquirente	
15	16	Acquirente
15	15	Acquirente
14	14	Acquirente
16	15	Cedente

Le rate di versamento

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'IMU dovuta al comune per l'anno 2021 in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 2021 e la seconda il 16 dicembre 2021.

Leggi anche Acconto IMU entro il 16 giugno: chi paga e chi no

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Si può pagare in unica rata

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente

provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2021.

Per gli enti non commerciali le rate sono tre

Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta dovuta in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno 2021 e del 16 dicembre 2021, e l'ultima, a **conguaglio** dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno 2022.

Scadenza versamenti

Due rate	Prima rata	16 giugno 21
	Seconda rata	16 dicembre 21
Tre rate	Rata unica	16 giugno 21
	Prima rata	16 giugno 21
	Seconda rata	16 dicembre 21
	Terza rata	16 giugno 22

Ci possono essere termini differenti

I comuni possono, con proprio regolamento, stabilire differimenti di termini per i versamenti, per **situazioni particolari**.

Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che il comune può legittimamente esercitare la propria potestà regolamentare esclusivamente in caso di differimento dei termini di versamento delle **entrate di propria spettanza** e non anche rispetto a quelle di competenza statale. Pertanto, tale potestà non può essere esercitata in relazione agli immobili classificati nel **gruppo catastale D**, per i quali il gettito è ripartito tra lo Stato e i comuni.

Come effettuare il versamento

Il versamento dell'IMU si può effettuare:

- con l'utilizzo del modello F24;
- con bollettino di conto corrente postale;
- con l'utilizzo della piattaforma PagoPA.

Come calcolare l'imposta

L'imposta annua dovuta va determinata applicando al valore imponibile l'**aliquota adottata dal Comune** per la specifica fattispecie d'immobile, rapportando, poi, l'imposta alla **quota di possesso** e ai **mesi dell'anno** in cui il possesso si è protratto.

Esempio di calcolo - Unità abitativa acquisita il 5 gennaio 2021

Rendita catastale = 271,14

Aggiornamento 5% = 13,56

Rendita aggiornata = 284,70

x coeff. 160 = 45.552

Aliquota 10,6 per mille = 483

Prima rata (da versare entro il 16 giugno 2021 = 6/12 di 483 = 241 euro

Versamento dell'acconto: immobile acquistato il 1° giugno 2021

Con FAQ dell'8 giugno 2021, il Dipartimento delle

finanze del MEF ha fornito chiarimenti in ordine al calcolo dell'IMU dovuta per la prima rata.

Il Dipartimento ha ricordato che sulla base del combinato disposto dei commi 761 e 762 dell'art. 1 della legge n. 160/019:

- l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso;

- il "versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il **primo semestre** applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente"

Pertanto, per un **immobile acquistato il 1° giugno 2021** la prima rata dell'IMU, da versare entro il prossimo 16 giugno, deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell'imposta effettuato su 7 mesi.


Del resto, ricorda il Dipartimento, tale aspetto è stato affrontato anche nella circolare n. 1/DF del 2020 laddove, per l'acconto relativo al 2020, è stato chiarito che "[...] sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell'aliquota dell'IMU stabilita per l'anno precedente come previsto a regime dal comma 762".

Si può pagare in ritardo: il ravvedimento operoso

Chi non ha provveduto a versare l'imposta entro le scadenze previste può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso.

Il contribuente può versare ugualmente il tributo dovuto, con l'applicazione di una sanzione ridotta e degli interessi moratori. Sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Regolarizzazione dell'omesso, ridotto o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione



Calcolo interessi e versamento ravvedimento

Gli interessi vanno calcolati **in funzione dei giorni di ritardo** intercorsi dalla data di scadenza della rata IMU in cui doveva essere versata l'imposta alla data del versamento a sanatoria. La percentuale degli interessi è dello 0,01% annuo dal 1° gennaio 2021.

Una volta calcolata l'imposta, la sanzione e gli interessi si compila il modulo di versamento IMU (F24 o bollettino postale IMU) nel quale vanno indicati i codici tributo dell'imposta cui si riferisce il versamento ed indicato l'ammontare complessivo da versare (imposta + sanzione + interessi).

Vanno compilati anche gli altri campi del modello e dovrà essere barrata la casella **"ravv. operoso"**. Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo vanno arrotondate.

Nel caso il versamento si riferisca alla regolarizzazione d'imposta dovuta per più codici tributo, per ogni singolo codice tributo occorrerà comprendere nel totale da versare le somme dovute per sanzioni ed interessi riferite a quel preciso codice tributo.

Una volta effettuato il versamento il contribuente conserverà la **ricevuta**. Nessuna comunicazione è dovuta al Comune relativamente alla regolarizzazione effettuata.

Fisco

L'Editoriale di Maurizio Leo

Il PNRR “apre” la strada per la riforma della giustizia tributaria

di Maurizio Leo - Professore ordinario presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Il PNRR si prefigge di riformare anche la giustizia tributaria. Le premesse sono giuste. Quando si parla di riforma della giustizia tributaria, a mio parere, bisogna porsi un duplice obiettivo: orientare lo sguardo ad una riforma strutturale e intervenire sulle singole fasi che regolano il rapporto Fisco-contribuente (accertamento e riscossione, contenzioso e pre-contenzioso). Come auspicato anche nel PNRR, tanto in un'ottica deflattiva, quanto per garantire il pieno diritto di difesa da parte dei contribuenti, andrebbe assicurato un generalizzato accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità. Da parte di tutti!

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - **PNRR** include espressamente la **riforma della giustizia tributaria** nel novero dei prioritari interventi di riforma del nostro sistema giudiziario.

Si tratta, sicuramente, di un punto di partenza lodevole, cui è seguita l'altrettanto lodevole iniziativa della recente costituzione da parte del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una commissione di studio chiamata a elaborare proposte di interventi organizzativi e normativi per **deflazionare e ridurre i tempi di definizione del contenzioso tributario**, che dovrà presentare entro il 30 giugno 2021 una propria proposta.

Quando si parla di riforma della giustizia tributaria, a mio parere, bisogna porsi un **duplice obiettivo**: da un lato, bisogna orientare lo sguardo ad una **riforma strutturale** della stessa e, dall'altro lato, occorre intervenire, con modifiche normative mirate, sulle **singole fasi** che regolano il **rapporto Fisco-contribuente** (accertamento e riscossione, contenzioso e pre-contenzioso). Il tutto, nell'ottica della **deflazione** (le liti tributarie non hanno accennato a calare neanche nell'anno del Covid), della **certezza delle regole** (che può nascere soltanto dall'elevata qualità tecnico-giuridica delle sentenze) e di una nuova ristabilita **parità** delle armi fra **Fisco e contribuente**.

Sul primo punto, l'auspicio è che l'opera riformatrice sappia operare una complessiva razionalizzazione istituzionale della giustizia tributaria e di ammodernamento delle Agenzie fiscali per giungere ad un ormai non più procrastinabile riequilibrio dei rapporti Fisco-contribuente. Si rende necessaria una riforma strutturale della giustizia tributaria con l'introduzione di **sezioni specializzate** per materia o per **singoli tributi**, rendendo quella **tributaria** una **giurisdizione autonoma e indipendente** (come le altre giurisdizioni), ove operino giudici di ruolo, assunti per concorso, ai quali riconoscere un giusto compenso per la professione svolta.

Leggi anche PNRR = modernizzare la giustizia,

l'accertamento e le sanzioni tributarie

In tale rinnovato contesto, con un processo tributario maggiormente “professionalizzato”, si dovrà poi operare, con interventi mirati, sui singoli comparti del rapporto “contenzioso” tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

In primo luogo, nella fase che precede l'instaurazione del contenzioso, andrebbe, finalmente, reso effettivo l'**obbligo del contraddittorio preventivo**, estendendo la disposizione dell'art. 4-*octies* del D.L. n. 34/2019 anche agli avvisi di accertamento parziale, esclusi nell'attuale formulazione (pur rappresentando una parte rilevante, se non maggioritaria, degli atti impositivi emessi dagli uffici). Potrebbe, peraltro, estendersi l'obbligo del contraddittorio preventivo **anche** ai procedimenti riguardanti le **imposte di registro, ipotecarie e catastali** e l'imposta di **successione** (oggi parimenti escluse).

Andrebbero, poi, **incentivati**, con norme di maggiore premialità, gli **istituti deflattivi del contenzioso** (primo fra tutti, l'accertamento con adesione). Un processo tributario che sia rapido e funzionante, infatti, non può prescindere da Commissioni tributarie meno ingolfate da cause, spesso, di valore bagatellare. Nell'immediato, nella fase di ripresa post-Covid, potrebbe introdursi una **“tregua fiscale”** nella forma di una **compliance agevolata** che, utilizzando gli ordinari strumenti deflattivi, consenta di ripresentare le dichiarazioni dei redditi fino al 2019 con un ravvedimento operoso senza sanzioni e interessi e di stipulare, per le somme già in contestazione, accordi con il Fisco (adesioni, mediazioni, etc.), parimenti senza sanzioni e interessi, concedendo anche termini di pagamento più lunghi di quelli attualmente previsti.

Qualora il tentativo stragiudiziale non dovesse risultare fruttuoso e si instaurasse il **contenzioso**, potrebbero introdursi, poi, una serie di norme che sappiano avere un **effetto deflattivo dall'interno**. Le controversie di minor valore (quelle entro i 50.000 euro rappresentano più del 90 per cento dei contenziosi in essere),

ad esempio, potrebbero essere affidate in primo grado alla competenza di un giudice monocratico; l'istituto del reclamo-mediazione disciplinato dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 che molto raramente, nell'attuale fisionomia, si conclude con un accordo, potrebbe essere affidato a un organo *super partes*, non facente parte dell'Agenzia delle Entrate. Allo scopo di alleggerire la mole di cause tributarie allo stato pendenti innanzi alla Suprema Corte (circa 50.000), sarebbe auspicabile, poi, un potenziamento dell'istituto della **conciliazione giudiziale**, tramite la previsione dell'esperimento della procedura anche nel giudizio pendente innanzi alla stessa.

Nella logica di evitare un eccessivo sbilanciamento della fase di accertamento/contenzioso tributario, è, poi, prioritario superare o, comunque, graduare l'attuale meccanismo di **provvisoria esecutività degli avvisi di accertamento**: una sorta di "presunzione di colpevolezza", in virtù della quale il contribuente è costretto a pagare in via provvisoria parte delle somme contestate dall'Agenzia delle Entrate, con ripercussioni di ordine finanziario sulla sua attività, anche qualora dovesse poi risultare vincitore (dopo molti anni) all'esito del contenzioso. Sarebbe auspicabile attendere, quantomeno, l'esito del giudizio di primo grado, se negativo, prima di iniziare l'attività di riscossione. La riforma dovrebbe condurre, nell'ultima fase, a una

complessiva semplificazione della fisionomia normativa dell'attuale sistema che risulta dispersivo e nel quale **norme di pari tenore** sono spesso contenute in **leggi differenti** (si pensi al sistema sanzionatorio o all'accertamento), riscrivendo testi di portata generale e sistematica, con l'obiettivo di pervenire a un **unico codice tributario** composto di **tre libri**: il primo, dedicato agli schemi generali di applicazione dei tributi quali controlli, accertamento, riscossione, sanzioni, in cui far confluire anche lo Statuto dei diritti del contribuente; il secondo, riservato agli aspetti sostanziali dei singoli tributi; il terzo, relativo al processo tributario. Appare opportuno, a tal fine, **aggiornare** le norme dello **Statuto dei diritti del contribuente** (legge n. 212 del 2000) ed elevare le stesse a norme di **rango costituzionale** - attribuendo loro, quindi, un valore tecnico-giuridico di rango superiore - alla luce della pressoché sistematica disapplicazione di questa legge da parte del Legislatore e dell'Amministrazione finanziaria.

Infine, come **auspicato anche nel PNRR**, tanto in un'ottica deflattiva, quanto per garantire il pieno diritto di difesa da parte dei contribuenti, andrebbe assicurato un generalizzato accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità, non solo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Fisco

Le Faq di Agenzia delle Entrate

Codice tributo 6920 per l'utilizzo in compensazione del bonus affitti

Per utilizzare in compensazione il credito d'imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del Decreto Rilancio, anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione di una faq in data 11 giugno 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio portale in data 11 giugno 2021 una faq in tema di credito d'imposta **canoni di locazione immobili** ad uso non abitativo e affitto d'azienda.

Con il quesito della faq si evidenzia che l'articolo 4 del DL n. 73 del 2021 (**Decreto Sostegni bis**) ha esteso il periodo di applicabilità del credito d'imposta relativo ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio).

Per cui è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate quale **codice tributo** deve essere indicato nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d'imposta da parte del beneficiario.

L'Agenzia delle Entrate ha risposto che per utilizzare in compensazione il credito d'imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il **codice tributo 6920**, istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del DL n. 73 del 2021, le disposizioni del medesimo articolo 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, faq 11/06/2021](#)

Fisco

Per le entrate locali

Riduzione IMU e TARI per immobili di non residenti con pensione in regime di convenzione con Italia: in quali casi

Per usufruire della riduzione alla metà dell'IMU ma anche per il versamento della TARI dovuta in misura ridotta di due terzi, previste dalla Legge di Bilancio 2021, nell'ambito della categoria di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale con le eccezioni del Messico e della Repubblica di Corea. Lo ha evidenziato il Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'emanazione della risoluzione n. 5 dell'11 giugno 2021.

Il Ministero dell'Economia delle Finanze ha pubblicato la risoluzione n. 5 dell'11 giugno 2021 con cui ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione **dell'IMU** e della **TARI** agli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

L'art. 1, comma 48 della **Legge di bilancio 2021** prevede che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Il **regime agevolativo** in commento non può essere concesso indipendentemente dal Paese di residenza, poiché la norma prevede espressamente, tra le altre condizioni, che sussista anche quella della residenza in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, indicando con questa locuzione che ci deve essere coincidenza tra lo **Stato di residenza**, diverso dall'Italia, e lo Stato che eroga la **pensione**.

Ciò premesso, è stato chiarito che in materia

previdenziale la definizione di **pensione** in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di **totalizzazione internazionale** e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati:

- in **Paesi UE**, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito;

- in **Paesi extraeuropei** che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale). Per il **Messico** e per la Repubblica di Corea le relative convenzioni non prevedono la **totalizzazione internazionale** della pensione dei periodi assicurativi.

Per cui, in tali casi non è applicabile il regime previsto dal comma 48 dell'art. 1 della citata legge di bilancio 2021.

Quindi, nell'ambito della categoria di pensione maturata in regime di **convenzione internazionale** con l'Italia rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale con le eccezioni del **Messico** e della Repubblica di Corea, ciò sia per usufruire della riduzione alla metà dell'IMU ma anche per il versamento della TARI dovuta in misura ridotta di due terzi.

E' comunque escluso dal perimetro applicativo della disposizione in oggetto il caso in cui la pensione è maturata esclusivamente in uno **Stato estero**, dal momento che in siffatta ipotesi manca uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, risoluzione 11/06/2021, n. 5

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Irap: in caso di conferimento d'azienda come determinare l'acconto figurativo per il periodo imposta 2020

In tema di versamento IRAP, nelle ipotesi di conferimento di un complesso aziendale non si produce alcun effetto sull'unitarietà del periodo d'imposta - che a differenza di quanto accade in altre operazioni straordinarie non si interrompe e non va

frazionato ai fini dichiarativi - né sull'autonomia delle parti coinvolte, non operando alcuna trasposizione soggettiva. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 400 del 10 giugno 2021 con cui ha specificato che deve escludersi che, con riguardo al periodo d'imposta 2020, la conferitaria possa determinare l'acconto figurativo da scomputare ex articolo 24 del d.l. n. 34 del 2020 facendo riferimento alla dichiarazione di un diverso soggetto (conferente).

Con la risposta a interpello n. 404 dell'11 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di imposta regionale sulle attività produttive e conferimento d'azienda.

L'articolo 24 del d.l. n. 34 del 2020 ha previsto che non è dovuto il **versamento** del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.

Non è altresì dovuto il versamento della **prima rata dell'acconto** dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del DPR n. 435 del 2001, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

Come chiarito in molteplici documenti di prassi questa norma ha applicazione **generalizzata**, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati nel suo comma 2, tra i quali rientrano coloro che nel periodo d'imposta 2019 avevano ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro, nonché quelli di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tra cui società di partecipazione non finanziaria e assimilati; e comporta che i beneficiari della stessa non sono tenuti al versamento:

- del **saldo dell'IRAP** relativo al periodo d'imposta 2019, per il quale resta invece fermo il versamento dell'acconto;

- della **prima rata**, pari al 40 per cento (ovvero al 50 in alcuni casi) dell'acconto dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2020.

L'importo corrispondente alla prima rata dell'acconto è comunque escluso dal **calcolo dell'imposta** da versare a saldo per il 2020. Con specifico riferimento alla prima rata dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, si è altresì precisato che: in linea generale, l'acconto è

dovuto:

n. 404

- per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, nella misura pari al 100 per cento dell'importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a 51,65 euro;

- per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997), nella misura pari al 100 per cento dell'importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a 20,66 euro.

Ne consegue che ai fini della determinazione **dell'acconto IRAP** dovuto per il periodo d'imposta 2020 secondo il metodo "storico", deve essere preso a riferimento l'importo indicato nel rigo IR21 (Totale imposta) del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d'imposta 2019, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo sia solo "figurativo", ovvero non debba essere versato.

Indipendentemente dal metodo di calcolo adottato ("storico" o "previsionale"), il **primo acconto** "figurativo" non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d'imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest'ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l'acconto.

Nelle ipotesi di conferimento di un **complesso aziendale** non si produce alcun effetto sull'unitarietà del periodo d'imposta - che a differenza di quanto accade in altre operazioni straordinarie non si interrompe e non va frazionato ai fini dichiarativi - né **sull'autonomia** delle parti coinvolte, non operando alcuna trasposizione soggettiva.

Nelle operazioni di conferimento, infatti, sia la società concentrante che la **concentrataria** permangono nel loro autonomo e distinto riferimento tributario e quindi non si pongono, e neppure possono porsi, questioni di **assunzione**, da parte di uno dei soggetti, di obblighi tributariamente riferibili all'altro.

Quindi deve escludersi che, con riguardo al periodo d'imposta 2020, la **conferitaria** possa determinare l'acconto figurativo da scomputare ex articolo 24 del d.l. n. 34 del 2020 facendo riferimento alla dichiarazione di un diverso soggetto (conferente).

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11/06/2021,

Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Raffaele Guariniello

Sicurezza sul lavoro. Il PNRR non basta: serve una Procura Nazionale

di Raffaele Guariniello - Già Magistrato e Presidente della Commissione Amianto del Ministero dell'Ambiente

La crisi della giustizia penale nel settore della sicurezza sul lavoro induce ad andare oltre il pur meritorio PNRR, nella direzione di rafforzare gli organici e le professionalità dei servizi di vigilanza (e non solo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro) e di creare una Procura Nazionale del lavoro, altamente specializzata e con competenza estesa a tutto il Paese. Affrontare le tragedie sul lavoro che continuano a verificarsi con indagini rapide e incisive perché effettuate da magistrati specializzati è solo una delle almeno 10 finalità della nuova Procura, che un disegno di legge (il n. 2052 depositato al Senato) vuole istituire. E le altre?

Sotto la pressione degli **infortuni** e dei disastri che anche in questi giorni hanno ferito il nostro Paese (dalla ventiduenne deceduta a Prato in un orditoio alle quattordici vittime della seggiovia di Stresa), pressante è diventata l'esigenza di promuovere **concrete azioni** vuoi normative, vuoi organizzative, che salvaguardino il **diritto alla vita nei luoghi di lavoro** in applicazione delle leggi già disponibili. Leggi, si badi, che non di rado continuano a sfuggire agli inesperti, a partire dalle norme che già oggi puniscono il committente in caso di violazioni antinfortunistiche consumate negli **appalti e subappalti**, malgrado le "improvvisate" indicazioni fornite dal decreto Semplificazioni (art. 49, D.L. n. 77/2021) in merito a un'asserita esigenza di garantire in determinate ipotesi (parrebbe, dunque, a differenza che nelle altre) "una **più intensa tutela delle condizioni di lavoro** e della salute e sicurezza dei lavoratori".

La speranza è che la dirompente crisi della giustizia penale proprio nel settore della sicurezza sul lavoro induca ad andare **oltre il pur meritorio PNRR**, e, in particolare, a creare una **Procura Nazionale altamente specializzata** e con competenza estesa a tutto il Paese, così come a rafforzare in sviluppo del promettente art. 50 del decreto Sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021 n. 73) gli **organici** e le **professionalità** di tutti i servizi di vigilanza e non solo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro le cui attribuzioni in materia di sicurezza sul lavoro sono al momento limitate.

Il 12 maggio di quest'anno si è costituita la **Commissione Parlamentare di inchiesta** sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Il 17 dicembre 2020, alla Presidente del Senato, è stato comunicato il **disegno di legge n. 2052**, volto a istituire una procura nazionale del lavoro.

Almeno **10 sono le finalità** di una nuova organizzazione giudiziaria:

1. Affrontare le tragedie che continuano a verificarsi nel nostro Paese con **indagini rapide e incisive** del tipo di quelle effettuate in poco più di due mesi nel caso ThyssenKrupp da magistrati non più bravi di altri, ma specializzati.

2. Svolgere finalmente in tutto il Paese **azioni sistematiche e organiche di prevenzione** in ordine ai problemi che maggiormente insidiano la sicurezza sul lavoro, anche traendo spunto dalle tragedie ormai consumate (qual è oggi, per fare l'ultimo esempio, lo stato di sicurezza delle funivie in Italia?)

3. Adottare **metodologie di indagine più affinate** rispetto a quelle usualmente adottate. È abituale nei procedimenti per infortuni o malattie professionali, una strategia investigativa incentrata su atti quali ispezioni, testimonianze, richiesta di documentazioni all'azienda, una consulenza tecnica. Allo scopo di identificare le scelte aziendali di livello alto, si sono rivelati ben più fruttuosi atti come la perquisizione, anche e anzitutto all'interno dei computer e supporti informatici o dei server accessibili dalle sedi aziendali. Del pari significative sono le criticità emerse in rapporto a un atto apparentemente semplice come la scelta dei consulenti tecnici: un atto che può decidere la sorte del processo, e che non può essere compiuto a caso, senza il retaggio di una pregressa esperienza sulle capacità e sulla neutralità degli esperti.

4. Andare in tutto il territorio nazionale alla ricerca dei **tumori professionali perduti**. Nel nostro Paese, l'eziologia occupazionale dei tumori è stata per lungo tempo largamente misconosciuta. Lo scopo è quello di portare alla luce i tumori da lavoro che altrimenti si smarriscono negli archivi dei comuni e degli ospedali. L'osservatorio, anzitutto, alimenta procedimenti penali per scoprire eventuali responsabilità anche attraverso la trattazione unitaria di più casi di patologia per ciascuna azienda. Favorisce il **risarcimento e l'indennizzo delle vittime** e dei loro congiunti. Ha importanti

ricadute anche sotto l'aspetto preventivo, in quanto consente di identificare sedi magari insospettate e insospettabili di esposizione ad agenti cancerogeni.

5. Porre rimedio all'attuale, fuorviante **frammentazione delle indagini su situazioni analoghe** quando non identiche che si verificano in diversi luoghi del territorio nazionale. Mi riferisco ai casi più eclatanti di malattie professionali tra i lavoratori di aziende facenti capo alla medesima società o al medesimo gruppo (ma un discorso analogo deve essere svolto con riguardo a disastri o violazioni antinfortunistiche). Accade che ogni singola procura della repubblica o addirittura non valuti proprio il fenomeno, o valuti autonomamente un solo aspetto del fenomeno, non abbia il quadro d'insieme. Come stupirsi allora se, ad esempio, le indagini sui tumori professionali occorsi a lavoratori di stabilimenti della stessa società esercenti la medesima attività e situati in diverse parti del territorio italiano si chiudano in una zona con la condanna e in altre zone nemmeno si aprano o finiscano con un 'archiviazione'?

6. Favorire l'apertura di **nuovi scenari giudiziari** ancora troppo inesplorati. Anzitutto, i delitti di disastro e di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche.

7. Istituire un irrinunciabile **punto di riferimento** per i molteplici **organi di vigilanza operanti in Italia**: dalle ASL all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dai vigili del fuoco ai servizi tecnici creati presso amministrazioni pubbliche quali le forze armate e le forze di polizia, purtroppo ancora oggi dotati di una "giurisdizione domestica" pur criticata già nel 2018 dalla Commissione parlamentare sull'uranio impoverito. Attualmente, la miriade di organi di vigilanza favorisce lo sviluppo di non sempre collimanti applicazioni delle norme di sicurezza, con palesi ricadute negative in danno vuoi dei lavoratori, vuoi delle imprese.

8. Porre fine all'attuale, larga disapplicazione della **responsabilità amministrativa** delle stesse imprese estesa dall'art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001 ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Una responsabilità, si badi, che non solo comporta sanzioni temibili, ma che non patisce alcune criticità che invece frenano ogni giorno di più la responsabilità penale. Un

solo esempio: Cass. 20 aprile 2021 n. 12940 e Cass. 25 marzo 2021 n. 11452 annullano per intervenuta **prescrizione del reato di omicidio o lesione personale** colposi la condanna del datore di lavoro, ma confermano la condanna della società per il connesso illecito amministrativo. Perché già oggi e senza necessità di nuove norme sulla prescrizione, in tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica intervenuta entro cinque anni dalla consumazione del reato-presupposto interrompe il corso della prescrizione e lo sospende fino alla pronuncia della sentenza che definisce il giudizio.

9. Sviluppare su tutto il territorio nazionale i **rapporti del pubblico ministero con l'INAIL** oggi come oggi trascurati in più sedi giudiziarie. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero è tenuto a darne immediata notizia all'Inail ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso. Si tratta di un meccanismo che non ha semplicemente lo scopo di consentire all'INAIL il recupero delle spese sostenute per l'indennizzo delle persone colpite da infortunio o malattia professionale, ma che a ben vedere possiede una **funzione preventiva**, in quanto può indurre le imprese a investire prima risorse nella tutela della sicurezza e della salute in luogo di spenderle poi per rimborsare l'INAIL.

10. Agevolare una più **efficace gestione** dei non facili **rapporti con le autorità giudiziarie di altri Paesi**. Quante volte abbiamo dovuto occuparci di casi nei quali infortuni o malattie professionali si sono verificati in stabilimenti facenti capo a società multinazionali, quante volte abbiamo dovuto estendere le investigazioni ad imprese operanti in paesi europei o addirittura extraeuropei. Oggi come oggi, è gioco forza ricorrere alle c.d. **rogatorie**. Ma le risposte si fanno attendere mesi, a volte persino anni, e non di rado sono risposte insufficienti, incomplete. Anzi, accade anche che le risposte proprio non arrivino. Più efficace potrebbe diventare la gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie degli altri Paesi.

Lavoro e Previdenza

Per il trattamento dei dati personali

Videosorveglianza in azienda: come redigere l'atto di "documentazione delle scelte"

di Antonio Ciccio Messina - Avvocato in Torino

Si chiama "documentazione delle scelte" ed è un adempimento che si rende necessario tutte le volte in cui il datore di lavoro pianifichi di raccogliere dati personali dei lavoratori con il sistema della videosorveglianza. Si tratta di un'evenienza molto frequente attesa la pluralità di ragioni per cui può essere avviato un trattamento di tale genere, e cioè esigenze produttive, esigenze di sicurezza e/o esigenze di protezione del patrimonio aziendale. Per la mancata redazione di un atto di documentazione delle scelte secondo gli articoli 5 e 25 del GDPR l'azienda rischia una sanzione fino a 20 milioni di euro.

Per mettere in conformità privacy la **videosorveglianza** ci vuole un atto di "documentazione delle scelte". L'adempimento documentale inserisce sotto i riflettori del **regolamento UE sulla protezione dei dati** una analoga incombenza prevista dal provvedimento generale del Garante italiano del 29 aprile 2004. In questo provvedimento, sul punto, solo formalmente sorpassato dalle sopravvenienze normative, ma sostanzialmente vigente in quanto assorbito dalle prescrizioni relative alla responsabilizzazione (articolo 5 Gdpr), trovano posto le ragioni delle scelte.

Atto di documentazione delle scelte: quando è necessario

La documentazione delle scelte è un adempimento che si rende necessario tutte le volte in cui il **datore di lavoro** pianifichi di **raccogliere dati** con il sistema della videosorveglianza.

Si tratta di un'evenienza molto frequente attesa la pluralità di ragioni per cui può essere avviato un trattamento di tale genere, e cioè esigenze produttive, esigenze di sicurezza e/o esigenze di protezione del patrimonio aziendale.

La norma nella quale fare rientrare la redazione di un atto di documentazione delle scelte è il sopracitato articolo 5 del GDPR oltre che l'articolo 25 del medesimo GDPR (privacy by design e by default).

In cosa consiste l'adempimento

L'adempimento consiste nella stesura di un **documento specifico** a corredo dei progetti tecnici, che serva da parametro anche per gli audit successivi all'installazione.

Il datore di lavoro, inoltre, deve programmare **sessioni di verifica** delle modalità di utilizzo dell'impianto per verificare il rispetto delle cautele specifiche indicate nell'atto di documentazione delle scelte.

Contenuto dell'atto: lo schema tipo

Tornando all'atto di documentazione delle scelte, in

via generale, quando si parla di privacy le scelte sono quelle relative alle finalità e alle modalità del trattamento così come quelle relative alle misure tecniche e organizzative.

Questa sequenza di argomenti costituisce l'indice dello **schema tipo** di atto di documentazione delle scelte. Vediamo di analizzarne i contenuti, ripercorrendo le voci del sommario, riportato nel frontespizio.

Premessa

Nella premessa il datore di lavoro deve inserire le dichiarazioni di politica aziendale.

Profili soggettivi

Nella sezione dedicata ai profili soggettivi vanno indicati i **nominativi** e i **dati di recapito** di coloro che promuovono e realizzano i relativi trattamenti. In questa sezione l'indicazione delle qualifiche operative introduce alla divisione dei compiti e delle correlate responsabilità interne ed esterne. In particolare, va indicato **chi rivesta i ruoli** di titolare del trattamento, contitolare del trattamento, responsabile esterno, altri responsabili. I soggetti designati particolari funzioni o compiti e i soggetti autorizzati possono essere indicati per categorie con richiamo del ruolo rivestito.

Profili oggettivi

Nella sezione dedicata ai profili oggettivi devono essere inseriti gli **adempimenti documentali** realizzati e il loro contenuto. Tale sezione diventa la base per la redazione degli atti di informazione, della designazione di autorizzato e dei contratti con terzi responsabili. Rispetto alle singole voci si rileva quanto segue.

Registri del trattamento: costituiscono una attestazione descrittiva del trattamento e vanno aggiornati sia dal titolare sia dal responsabile.

Finalità: deve essere una finalità corrispondente agli scopi societari e, quindi, compatibile con l'attività economica e con la disciplina della stessa.

Liceità/base giuridica: deve corrispondere ad una o più delle voci elencate agli articoli 6 e 9 del gdpr.

Proporzionalità (minimizzazione): bisogna indicare

le circostanze di fatto che escludono raccolta o utilizzo di dati non pertinenti o eccedenti rispetto alle finalità e che escludono l'ultroneità dei trattamenti rispetto a quelli indicati nelle informative.

Dati trattati: bisogna selezionare ed elencare i dati personali oggetto del trattamento; necessario spiegare se si procede ad elaborazione particolari, profilazioni e simili.

Operazioni eseguite: bisogna selezionare le operazioni eseguite avendo cura di distinguere trattamenti più pericolosi, come quelli "aperti" di comunicazione.

Modalità: si deve descrivere l'apparecchiatura utilizzata e la logica del trattamento complessi.

Comunicazione: va indicato l'ambito eventuale di comunicazione dei dati.

Diffusione: va indicato l'ambito eventuale di diffusione dei dati.

Decisioni automatizzate: va indicato se le immagini sono inserite in un percorso di trattamento effettuato a mezzo di macchine, ma con l'intervento umano.

Decisioni interamente automatizzate: va indicato se il trattamento avviene senza l'intervento umano e quale sia la logica del trattamento stesso.

Termini conservazione: se del caso, differenziare i termini di conservazione in relazione a diverse finalità.

Misure organizzative

La sezione dà conto di "chi" fa "che cosa" e quale è il procedimento autorizzatorio interno nonché le modalità di profilazione degli autorizzati quali utenti dei sistemi IT. Si descrive, altresì, il coinvolgimento di esterni nel flusso del trattamento, il loro ruolo, i loro compiti e la loro responsabilità.

Misure di sicurezza

Valutazione del rischio: è necessario verificare se i documenti relativi alla analisi del rischio debbano essere aggiornati in relazione a nuove fonti e tipi di rischio e/o alla necessità di disporre nuove precauzioni.

Valutazione di impatto privacy: di fatto sempre necessaria a fronte della casistica in cui l'adempimento è obbligatorio (art. 35 gdpr).

Consultazione preventiva: valutare e dare conto se sia necessario o meno ricorrere al parere del garante ex art. 36 gdpr.

Protocollo violazioni della sicurezza: è necessario verificare se debbano essere aggiornati i documenti relativi al data breach (registro delle violazioni, protocollo di intervento).

Rapporto con gli interessati e misure di sorveglianza

Nelle sezioni citate occorre indicare i seguenti dati.

Atti di informazione agli interessati: bisogna individuare le modalità della fornitura dell'informativa sintetica (cartello) e analitica.

Protocollo esercizio dei diritti degli interessati: a seconda dei casi può essere necessario/opportuno predisporre punti di contatto dedicati a soddisfare le istanze degli interessati, anche a riguardo del diritto di accesso mediante consegna di fotogrammi.

Pareri/informazioni del dpo: anche a prescindere dalla necessità di stesura di una valutazione di impatto privacy, il dpo deve essere coinvolto in tutte le scelte che implicino il trattamento dei dati.

Audit: è una misura di mantenimento della conformità legale e tecnica dei trattamenti di videosorveglianza, da programmare con obbligo di azioni conseguenti.

Sanzioni

Eventuali inadempimenti saranno sanzionati, ai sensi dell'articolo 83, paragrafi 4 e 5 del GDPR, con una sanzione fino a 20 milioni di euro in caso di violazione dell'articolo 5 GDPR.

Riferimenti normativi

Fac simile - Schema tipo di atto di documentazione delle scelte

Lavoro e Previdenza

Consulenti del lavoro

Assegno unico: dai Consulenti del Lavoro l'analisi della misura transitoria per le famiglie

Con l'approfondimento dell'11 giugno 2021, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro fornisce una prima analisi della misura ponte introdotta a sostegno delle famiglie di lavoratori, autonomi e subordinati, in vigore da luglio a dicembre 2021. Si tratta di una norma volta a consentire l'erogazione transitoria dell'Assegno unico in attesa della entrata in vigore della disciplina definitiva. Unitamente alla erogazione dell'assegno ponte saranno incrementati, per il secondo semestre di quest'anno, gli importi erogati a titolo di assegno familiare.

La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con l'approfondimento dell'11 giugno 2021 esamina la disciplina della misura "ponte" che temporaneamente accompagnerà le famiglie alla vera e propria entrata a regime dell'**Assegno universale** e unico per ogni figlio che avverrà a gennaio 2022.

Requisiti di spettanza

Per accedere all'assegno "ponte", il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un Isee inferiore a 50mila euro annui. Inoltre, il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, dovrà essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- non avere diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare.

Nella norma "ponte" rientrano anche i **lavoratori**

dipendenti attualmente esclusi dagli assegni al nucleo per ragioni di reddito familiare e i beneficiari del reddito di cittadinanza che non percepiscono l'assegno familiare.

L'assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall'Isee. Gli importi si riducono al crescere del livello dell'Isee, secondo la tabella allegata al decreto legge n. 79/2021.

Si andrà? comunque da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese per ciascun figlio:

- se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%;

?- per ciascun figlio minore con disabilità? gli importi sono maggiorati di 50 euro;

- Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

L'assegno sarà garantito con **Isee fino a 50mila euro**, che è il limite massimo di Isee entro il quale spetta il beneficio: in tal caso l'assegno mensile sarà di 30 euro per nuclei con due figli e di 40 per quelli con tre. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Modalità di richiesta

Per ottenere il nuovo assegno bisognerà presentare **domanda online all'INPS** secondo le regole che saranno fissate dall'Istituto di previdenza sociale entro il 30 giugno. Il sussidio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le richieste pervenute entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L'erogazione avverrà con bonifico bancario direttamente sul conto corrente. In caso di affidamento condiviso dei minori l'assegno sarà accreditato al 50% sull'Iban di ciascun genitore.

Incremento assegni familiari

Per coloro che percepiscono gli assegni familiari, il decreto legge ha previsto una maggiorazione, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, degli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare già in vigore, pari a:

- 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli;
- 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 11/06/2021

Lavoro e Previdenza

Ministero del Lavoro

Aziende private gas: calcolo e versamento contributo straordinario

Sono state determinate le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l'anno 2021, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per alcune categorie di lavoratori agricoli, in particolare per i piccoli coloni e compartecipanti familiari. E' quanto previsto con decreto direttoriale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che stabilisce, inoltre, il reddito medio convenzionale giornaliero per il 2021 nella misura di 59,66 euro.

Con decreto del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali datato 10 giugno 2021 sono state determinate le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l'anno 2021, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei **piccoli coloni e compartecipanti familiari**. Tali retribuzioni sono stabilite, per singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato indicate nella tabella contenuta nel decreto. Stabilito, inoltre, nella misura di euro 59,66 il reddito medio convenzionale giornaliero, relativamente all'anno 2021, per ciascuna fascia di reddito agrario, valido ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione di cui all'art. 28 della l. n. 88/1989.

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti per il 2021 è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella dei salariati fissi. Se sono previste retribuzioni medie diverse per le categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto direttoriale 10/06/2021, n. 56

Finanziamenti
Nel decreto Sostegni

Aiuti di Stato: dai nuovi limiti alla nozione di impresa unica. Cosa cambia

di Vincenzo Iacovazzi - Avvocato in Parma e Milano

Consentire alle imprese di sfruttare al massimo l'innalzamento dei massimali degli aiuti di Stato fruibili attraverso l'ultima modifica del Temporary Framework, prorogato al 31 dicembre 2021. E' quanto previsto dal decreto Sostegni per consentire alle imprese beneficiarie di accedere agli aiuti indicati dalla sezione 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegni a costi fissi non coperti", qualora i massimali della sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" siano insufficienti e comprometterebbero l'effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale. Prevista, inoltre, l'applicazione ai gruppi societari della definizione di impresa unica contenuta nella disciplina UE sugli aiuti di Stato "de minimis".

Il **decreto Sostegni** (D.L. n. 41/2021, convertito in l. n. 69/2021), nei commi da 13 a 17 dell'art. 1, disciplina le condizioni per fruire degli **aiuti di Stato** autorizzati dalla Commissione UE.

Questo "pacchetto" di disposizioni consente alle imprese di fruire degli aiuti individuati nel comma 13 tramite il rimando alla specifica norma di legge che li contempla.

La struttura degli aiuti di Stato nel contesto normativo comunitario

Il contesto in cui si calano queste misure di agevolazione sono la **Sezione 3.1** (Aiuti di importo limitato) e **3.12** (Aiuti sotto forma di sostegni a costi fissi non coperti) della Comunicazione del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (**Temporary Framework Covid-19**), successivamente modificata dalla Comunicazione C (2021) 564 final del 28 gennaio 2021, che ha portato la scadenza del regime temporaneo degli aiuti al 31 dicembre 2021.

In particolare, lo scopo che il legislatore italiano si è posto con queste norme è quello di consentire alle imprese beneficiarie di poter accedere agli aiuti previsti dalla sezione 3.12, qualora i massimali indicati nella sezione 3.1 si fossero rivelati insufficienti.

La Comunicazione ha inteso regolamentare il **regime temporaneo** degli **aiuti di Stato** di cui dispone il singolo Stato membro della UE per fronteggiare la situazione emergenziale in ambito economico creata dalla pandemia provocata dal **Covid-19**.

Al fine di avere chiaro l'ambito di operatività di questi aiuti di Stato, è bene esaminare cosa prevedano queste due sezioni della Comunicazione.

La sezione 3.1 (**Aiuti di importo limitato**) prevede che:

(i) il valore nominale totale delle misure in questione rimanga al di sotto del **massimale 1,8 milioni di euro** per impresa e che tutti i valori utilizzati debbano essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

(ii) se le imprese appartengano al settore della **pescicoltura e dell'acquacoltura**, questo valore si riduce a 270.000,00 euro e si abbassa ulteriormente a 225.000,00 euro per le imprese operanti nel settore della **produzione primaria dei prodotti agricoli**;

(iii) l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;

(iv) l'aiuto può essere attuato mediante **sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali** o di pagamenti, sempre nell'ambito della soglia massima prevista al primo punto.

È importante tenere presente che, ai sensi del "Temporary Framework", gli aiuti **non possono** essere concessi a **imprese** che si trovavano già **in difficoltà il 31 dicembre 2019**, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese, a condizione che (v. art. 61 D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020):

a) non siano soggette a **procedure concorsuali per insolvenza**, oppure

b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure

c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Per quanto concerne invece la sezione 3.12 (**Aiuti sotto forma di sostegni a costi fissi non coperti**):

- l'aiuto copre i costi fissi non coperti nel periodo ammissibile;

- il valore nominale totale delle misure in questione deve rimanere al di sotto del **massimale di 10 milioni di euro** per impresa e tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

- l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un **calo del fatturato di almeno il 30 %** rispetto allo stesso periodo del 2019;

- per costi fissi non coperti si devono intendere i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che **non sono coperti dagli utili** durante lo stesso periodo e che non siano coperti da altre fonti;

- l'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti.

- anche in questo caso l'aiuto **non può** essere concesso a **imprese** che si trovavano già **in difficoltà il 31 dicembre 2019**, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese, a condizione che:

- a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
- b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
- c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 20, del Temporary Framework "Le **misure temporanee di aiuto** di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della stessa. Le misure temporanee di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere **cumulate** con gli aiuti previsti dai **regolamenti "de minimis"** o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti".

Procedura per fruire degli aiuti

A seconda della tipologia di aiuto che l'impresa intende richiedere, dovrà presentare una **specificata autodichiarazione** che dovrà attestare:

- nel caso di aiuti ex **sezione 3.1** del Temporary Framework: l'esistenza delle condizioni previste dalla suddetta sezione;
- nel caso di aiuti ex **sezione 3.12**: l'esistenza delle condizioni previste dal paragrafo 87 della sezione (che esplicita le predette condizioni).

Le **modalità di attuazione** dei commi da 13 a 15 dell'articolo 1, ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto nelle Sezioni 3.1 e 3.12 dopo l'erogazione del contributo sono demandate ad un apposito regolamento di attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che definirà anche le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti in questione.

La definizione di impresa unica e la sua rilevanza nel controllo degli aiuti

Ai fini della verifica del **rispetto dei massimali**

previsti per queste misure di aiuto il comma 17, nel rispetto del Temporary Framework, stabilisce che si applichi la definizione di "impresa unica" di cui ai regolamenti Ue sugli aiuti di stato "de minimis".

La ratio di questa scelta del legislatore è evidente: si vuole evitare che un gruppo societario possa beneficiare di più aiuti della tipologia in esame, per effetto di richieste formulate da singole imprese appartenenti al gruppo.

Ai sensi del regolamento UE 1407/2013 più imprese sono considerate "impresa unica" quando:

- a) un'impresa detenga la **maggioranza dei diritti di voto** degli **azionisti o soci** di un'altra impresa;
 - b) un'impresa abbia il **diritto di nominare o revocare** la maggioranza dei membri del **consiglio di amministrazione**, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa abbia il diritto di esercitare un'**influenza dominante** su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlli da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Questi rapporti fra imprese possono anche avere natura "indiretta", per cui ci si troverà di fronte ad un'impresa unica anche quando detti rapporti si realizzino per il tramite di una o più altre imprese.

L'altro elemento fondamentale da tenere in considerazione è che, ai fini della valutazione dell'esistenza di un'impresa unica, andranno considerate solo le **imprese localizzate nello stesso Stato membro** della UE.

Considerazioni conclusive

Dall'esame del testo normativo si evince come l'impianto degli aiuti di stato rifletta la volontà della UE e dei suoi singoli Stati membri di cercare di **supportare le imprese** nel periodo dell'emergenza economica scatenato dal virus Covid-19.

Soffermandosi sul nostro Paese, si rileva, come di consueto, l'esistenza un'**ampia produzione normativa**, con varie misure allocate in diversi provvedimenti. Nel caso di specie, ad esempio, il comma 13 dell'art. 1 elenca 8 provvedimenti, per un totale di **30 disposizioni** richiamate.

Come sempre accade in questi casi, la reale possibilità di accedere alle misure per la platea dei beneficiari dipenderà dalla **complessità delle procedure** poste in atto.

Sarebbe auspicabile che esse si caratterizzassero per la chiarezza e la facilità di attivazione.

Impresa

Nella valutazione delle aziende

Business plan: la check list per la corretta realizzazione

di Marco Billone - Dottore commercialista e revisore legale in Firenze, di Andrea Cecchetto - Dottore commercialista e revisore legale - Studio Prassi Stp, Vicenza

Analisi dello scenario di riferimento, individuazione del posizionamento strategico attuale, definizione del posizionamento target da raggiungere, quantificazioni economico-finanziarie e relativa esposizione, nonché monitoraggio e controllo degli scostamenti rispetto all'attuazione del piano. Sono queste le fasi di cui si compone il business plan secondo l'ODCEC di Milano nel documento intitolato "Principi guida per la redazione del business plan". L'analisi completa il Discussion paper 1/2021 approvato dall'Organismo Italiano di Valutazione sull'impiego dei dati di natura prospettica nella valutazione d'azienda, posto che è proprio nel business plan che si formalizzano e assumono concretezza le informazioni di natura previsionale su cui il valutatore dovrà esprimere un preliminare giudizio di ragionevolezza.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (ODCEC) ha pubblicato i Principi guida per la redazione del Business Plan, un interessante documento che si propone di raccogliere, aggiornare ed integrare le numerose precedenti pubblicazioni sul tema, sia dell'ODCEC di Milano che del Consiglio Nazionale, di cui riporta in appendice una bibliografia essenziale (tra tutte, le "Linee guida alla redazione del Business Plan" pubblicate dal CNDCEC nel giugno 2011).

La pubblicazione del documento segue quella del Discussion paper n. 1/2021 della Fondazione OIV, dedicato all'impiego dei dati di natura prospettica nell'ambito della valutazione d'azienda.

Si tratta di due documenti - Linee Guida OIV e Principi Odcec Milano - che si integrano e completano a vicenda, posto che è proprio nei **business plan** che si formalizzano e assumono concretezza le **informazioni di natura previsionale** su cui il valutatore dovrà esprimere un preliminare giudizio di ragionevolezza. La disponibilità di rigorosi ed accreditati standard cui poter fare esplicito richiamo nella redazione dei documenti economico-finanziari previsionali, infatti, agevola la lettura, l'interpretazione, e l'analisi del soggetto che sarà poi chiamato a valutare le informazioni ivi contenute.

Ovviamente, sarà più che opportuno il recepimento, già in fase di redazione dei business plan, delle indicazioni provenienti dal Discussion Paper OIV.

I Principi, aggiornati rispetto alle più recenti novità normative, tra cui quelle portate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, si candidano espressamente a divenire lo **standard di riferimento** per gli estensori dei piani previsionali.

Leggi anche Visto di conformità e visto di congruità: pubblicate le linee guida

Fasi della costruzione del business plan

In sintesi, le fasi attraverso le quali passa la redazione del business plan vengono individuate nelle seguenti, corrispondenti ad altrettante ideali sezioni del documento da formalizzare:

- analisi dello **scenario** di riferimento;
- individuazione del **posizionamento strategico** attuale;
- definizione del **posizionamento strategico target** da raggiungere;
- **quantificazioni economico-finanziarie** e relativa esposizione.

Come imprescindibile corollario del processo di pianificazione, vi sarà poi una fase di **monitoraggio e controllo** degli **scostamenti** rispetto all'attuazione del piano, nel solco di quanto indicato dall'Autorità bancaria europea con il documento "Loan Origination and Monitoring" (EBA/CP/2019/04), al quale i Principi guida dedicano un apposito capitolo.

Sarà pertanto importante che il business plan da una parte fornisca tutte le informazioni e gli strumenti utili per il successivo monitoraggio anche da parte del mondo bancario, e dall'altra che lo stesso non si esaurisca in un'attività stand-alone ma si inserisca nell'ambito di un processo più ampio, continuativo e pervasivo.

Ruolo centrale e strategico delle informazioni previsionali

Se la centralità dei processi di pianificazione, programmazione e controllo nella conduzione delle aziende - e di conseguenza nella loro valutazione - era assodata ed indiscussa da molti anni, vista la oramai endemica complessità, estrema variabilità e turbolenza dei mercati e dell'ambiente competitivo e socio-economico in generale, possiamo affermare che gli eventi e gli effetti connessi all'emergenza pandemica hanno reso addirittura imprescindibile per la sopravvivenza stessa delle imprese la formalizzazione di **ragionati business plan**, cui affiancare attività di **risk management**.

A ciò si aggiunge l'evoluzione della legislazione in materia di adeguati assetti organizzativi, di prevenzione delle crisi di impresa, nonché della regolamentazione in materia di concessione dei finanziamenti bancari, tutte imperniate attorno alla disponibilità di fondate informazioni previsionali.

Appare chiaro, pertanto, come il business plan rappresenti la principale componente della **base informativa** a supporto di ogni **valutazione**, e quindi alla base delle scelte di **partners, investitori e finanziatori**, ed il motivo per il quale vi sia così tanta attenzione da parte degli standard settler e del mondo delle professioni economiche: la qualità delle informazioni prospettiche influenza direttamente la qualità dei processi valutativi e, in ultima analisi, la bontà delle scelte degli operatori economici.

Il business plan rappresenta inoltre il documento nel quale trovano formalizzazione le **linee strategiche aziendali**, misurandone l'impatto e quantificando le risorse economico finanziarie occorrenti. Ecco perché i Principi guida di Milano, dopo una iniziale analisi di scenario, prevedono la necessità di illustrare nell'ambito del business plan il **profilo** strategico attuale dell'impresa ed il posizionamento strategico che invece la medesima impresa si propone di raggiungere al termine del periodo previsionale, mediante le linee di azione contemplate ed illustrate proprio nell'ambito del piano.

Attenzione

Per il raccordo tra strategia e prospetti economico-finanziari, i Principi Guida suggeriscono l'impiego di strumenti come Balanced Scorecard, Business Model Canvas o modello dei Fattori critici di successo.

Si consideri, peraltro, che tale sezione del business plan, che consente di ponderare la coerenza dei valori numerici rispetto a obiettivi strategici e azioni operative, riveste particolare importanza anche ai fini del giudizio preliminare di ragionevolezza che i Principi Italiani di Valutazione richiedono a chi debba approcciarsi ad una stima fondata su dati prospettici.

Parimenti significativo è l'accento posto, in linea con pressoché tutti gli standard in materia, sulla distinzione tra previsioni e proiezioni e sull'opportunità di contemplare plurimi scenari.

Esposizione dei flussi reddituali e finanziari attesi

L'esposizione delle grandezze economico finanziarie e della loro evoluzione temporale attesa in conseguenza degli indirizzi strategici prescelti, del contesto di riferimento, e delle azioni operative programmate dall'impresa, richiede anche una adeguata formalizzazione in

linea con le *best practices* a livello internazionale, al fine di agevolarne la immediata comprensione da parte di analisti, investitori, finanziatori, ed anche per eventuali *Benchmark Analysis*.

I Principi guida suggeriscono per il **conto economico** l'utilizzo di due diverse riclassificazioni:

- conto economico a **valore aggiunto** ed **EBITDA**, per evidenziare il contributo di ciascuna area gestionale; tale configurazione è coerente con lo **schema CE.BI.** ben noto al sistema bancario;

- conto economico a **marginale di contribuzione**, con distinzione tra costi fissi e variabili.

Per quanto riguarda lo **stato patrimoniale**, i Principi raccomandano una "doppia riclassificazione a cascata", prima per **gestione aziendale** (investimenti, corrente, finanziaria, tributaria, equity) e successivamente per **capitale investito** in ciascuna gestione e fonti di copertura, pervenendo ad individuare le seguenti grandezze:

- **attivo immobilizzato** fisso netto,

- **working capital**,

- **mezzi propri**,

- **debiti tributari** netti,

- **posizione finanziaria netta**.

Infine, in relazione al **rendiconto finanziario**, viene consigliato l'impiego di un modello che consenta di individuare il contributo di ciascuna **area gestionale** alla generazione o assorbimento di risorse finanziarie ed evidenzi i valori tipicamente in uso nella prassi internazionale e rappresentati da Free Cash Flow From Operations e Free Cash Flow to Equity.

Bilancio d'esercizio, continuità aziendale e business plan

L'emergenza Covid-19 ha accresciuto la già alta attenzione del legislatore e degli operatori rispetto al tema della valutazione nell'ambito dei bilanci d'esercizio della sussistenza della continuità aziendale, ovvero, secondo il **principio OIC 11**, della capacità dell'impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante per un periodo di almeno un anno dalla data di riferimento del bilancio.

Il medesimo OIC 11, in presenza di **incertezze sulla continuità**, richiede l'indicazione nella **nota integrativa** al bilancio di informazioni in merito ai **fattori di rischio**, alle **assunzioni** effettuate e alle **incertezze** identificate, nonché ai **piani aziendali futuri** per far fronte a tali rischi ed incertezze. Ciò, come precisato dal **documento OIC Interpretativo 6**, anche qualora si usufruisca per il bilancio 2020 del meccanismo presuntivo di valutazione della continuità di cui all'art. 38-quater del decreto Rilancio.

Si consideri anche che l'art. 2086 c.c. richiede

all'imprenditore collettivo, senza che siano state previste deroghe a seguito dell'emergenza pandemica, di istituire un **assetto organizzativo**, amministrativo e contabile adeguato anche per la tempestiva rilevazione della perdita della continuità aziendale.

In tal senso, disporre di un efficace, accreditato e verificabile sistema di business plan costituirà un valido supporto anche a estensori dei bilanci di esercizio e organi di controllo societario.

Impresa

Dalla Commissione Europea

Produzione audiovisivi: approvato l'aiuto da 25 milioni di euro

La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 25 milioni di euro a sostegno delle imprese di produzione di audiovisivi nel contesto della pandemia di coronavirus. L'aiuto assumerà la forma di un credito d'imposta che coprirà in parte i costi sostenuti dalle imprese di produzione di audiovisivi per conformarsi alle disposizioni del protocollo italiano COVID-19 sulla sicurezza dei lavoratori delle professioni tecnico-cinematografiche.

La Commissione europea con un comunicato stampa dell'11 giugno 2021, informa che ha approvato un regime italiano da **25 milioni di euro** a sostegno delle imprese di **produzione di audiovisivi** nel contesto della pandemia di coronavirus.

Il regime è stato approvato a norma del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.

L'aiuto assumerà la forma di un **credito d'imposta** che coprirà in parte i costi sostenuti dalle imprese di produzione di audiovisivi per conformarsi alle disposizioni del protocollo italiano COVID-19 sulla sicurezza dei lavoratori delle professioni tecnico-cinematografiche. Il credito d'imposta ammonta al 60% dei costi ammissibili e può essere cumulato con aiuti concessi sotto forma di credito d'imposta nell'ambito del regime precedentemente approvato dalla Commissione nell'aprile 2021, fino a un massimo del 100% dei costi ammissibili.

A cura della Redazione

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Cybersicurezza: il regolamento in materia di notifiche Incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il

regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza. Il decreto entra in vigore il 26 giugno 2021 e prevede che dal 1° gennaio 2022, i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al verificarsi di uno degli incidenti avente impatto su un bene ICT di rispettiva pertinenza, procedano alla notifica al CSIRT italiano secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 dell'11 giugno 2021 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 81, del 14 aprile 2021 recante il **regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici** di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a **garantire elevati livelli di sicurezza**.

Il regolamento classifica in **categorie** gli incidenti aventi impatto sui beni ICT. In particolare nella tabella n. 1, allegata al decreto, sono indicati gli incidenti meno gravi mentre nella tabella n. 2 quelli più gravi. Tale classificazione è funzionale alla diversa **tempestività** necessaria per una risposta efficace.

Nelle tabelle, per ciascuna tipologia di incidente, sono indicati un codice identificativo e la corrispondente categoria, accompagnata dalla descrizione di ciascuna tipologia di incidente.

Notifica degli incidenti aventi impatto su beni ICT

Dal **1° gennaio 2022**, i soggetti inclusi nel **perimetro** di sicurezza nazionale cibernetica, al verificarsi di uno degli incidenti avente impatto su un bene ICT di rispettiva pertinenza, procedono alla notifica al CSIRT italiano secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ovviamente, qualora il soggetto incluso nel perimetro venga a conoscenza di nuovi **elementi significativi**, tra cui:

- le specifiche vulnerabilità sfruttate,
 - la rilevazione di eventi comunque correlati all'incidente oggetto di notifica,
 - ovvero gli indicatori di compromissione (IOC) rilevati,
- la notifica deve essere **integrata tempestivamente** dal momento in cui il soggetto incluso nel perimetro ne è venuto a conoscenza, salvo che l'autorità giudiziaria procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di specifiche esigenze di **segretezza investigativa**.

Trasmissione delle notifiche

Il DIS deve inoltrare le notifiche ricevute dal CSIRT

italiano:

- all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione;
- alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione, qualora le notifiche provengano da un **soggetto pubblico** o da un soggetto, fatta eccezione per quelle concernenti i beni ICT in relazione ai quali per le attività di ispezione e verifica sono competenti le strutture specializzate;

- al Ministero dello sviluppo economico, qualora le notifiche provengano da un **soggetto privato**.

Il CSIRT italiano inoltra le notifiche ricevute dai soggetti inclusi nel perimetro, all'autorità competente NIS.

Il decreto stabilisce inoltre le modalità e i termini di adozione delle misure di sicurezza

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore **il 26 giugno 2021**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto 14/04/2021, n. 81 (G.U. 11/06/2021, n. 138)

Impresa

Per la tracciabilità dei rifiuti

MUD 2021: presentazione telematica entro il 16 giugno

Scade il 16 giugno il termine per la presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale per il 2021. Il MUD dovrà essere presentato, in modalità telematica, da chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, dai commercianti e dagli intermediari di rifiuti senza detenzione, dalle imprese e dagli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché dalle imprese e dagli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Devono essere pagati i diritti di segreteria, pari a 10 euro per dichiarazione, esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con l'Istituto di pagamento di InfoCamere.

Scade mercoledì **16 giugno 2021** la presentazione del **MUD 2021** (Modello unico di dichiarazione ambientale) per i rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2020. Il **modello da utilizzare** è stato definito con il **DPCM del 23 dicembre 2020**.

Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate in Allegato 4 al decreto. Per l'**invio telematico** i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo di **firma digitale** valido al momento

dell'invio. Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.

Leggi anche MUD 2021: invio entro il 16 giugno, con qualche novità

Soggetti obbligati

I soggetti **obbligati** a presentare il MUD 2021 sono:

- **chiunque** effettua a titolo professionale **attività di raccolta e trasporto di rifiuti**;

- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

- **imprese ed enti** che effettuano operazioni di **recupero e smaltimento dei rifiuti**;

- imprese ed enti **produttori iniziali di rifiuti pericolosi**;

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs. n. 152/2006 che hanno più di dieci dipendenti;

- i **consorzi** e i sistemi riconosciuti, istituiti per il **recupero e riciclaggio** di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della comunicazione Imballaggi.

Soggetti esclusi

Non devono presentare la dichiarazione MUD, solo ed esclusivamente per quanto riguarda i **rifiuti non pericolosi**:

- i soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti non pericolosi;

- le imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono rifiuti non pericolosi derivanti da:

- a) **lavorazioni industriali**;

- b) **lavorazioni artigianali**;

- c) fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;

- d) fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi;

- e) fosse settiche e retti fognarie;

- le **imprese** che esercitano attività di **demolizione o costruzione** (solo per i rifiuti non pericolosi);

- le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio (solo per i rifiuti non pericolosi).

Non devono inoltre presentare la dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:

- gli **imprenditori agricoli** di cui all'art. 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000,00 euro;

- i **liberi professionisti** che non operano in forma

d'impresa;

- i soggetti che svolgono le **attività di estetista, acconciatore**, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.

Come inviare le comunicazioni

L'invio del MUD 2021 deve avvenire in **modalità telematica**. Si devono utilizzare diversi siti a seconda del tipo di comunicazione, in particolare:

1) devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it le seguenti comunicazioni:

- Comunicazione rifiuti;
- Comunicazione veicoli fuori uso;
- Comunicazione imballaggi, sia sezione consorzi che Sezione gestori rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per spedire in via telematica è necessario:

- essere registrati al sito d'interesse;
- utilizzare il **software** messo a disposizione da **Unioncamere** o altri software;
- disporre di una **firma digitale**, (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio.

Le **associazioni di categoria**, i **professionisti** e gli **studi di consulenza** possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.

2) La **Comunicazione rifiuti Urbani** assimilati e raccolti in convenzione può essere presentata:

- via telematica tramite il portale www.mudcomuni.it, con firma digitale e pagamento elettronico;
- con invio via **posta elettronica certificata** (PEC) all'indirizzo comunicazioneMUD@pec.it della sola scheda anagrafica riportante la firma del dichiarante e accompagnata dalla copia dell'attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente e della copia del documento di identità del sottoscrittore.

3) La Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente tramite il sito www.registroaee.it.

Comunicazione rifiuti semplificata

I soli soggetti che producono, nella propria Unità Locale, **non più di 7 rifiuti** per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano

non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare il modello unico di dichiarazione ambientale tramite la comunicazione rifiuti semplificata. La comunicazione rifiuti semplificata non può essere presentata da **produttori** che conferiscono i **rifiuti all'estero**.

Il dichiarante dovrà seguire i seguenti passi:

- compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale MudSemplificato.ecocerved.it;
- stampare la comunicazione rifiuti semplificata;
- firmare, con **firma autografa** la comunicazione MUD in formato documento cartaceo;
- effettuare il **pagamento**;
- creare, con scansione, un solo **documento elettronico** in formato **PDF**, chiamato, ad esempio **mud2019.pdf**, contenente:

- a) la copia della comunicazione rifiuti semplificata firmata dal dichiarante,
 - b) la copia dell'attestato di **versamento dei diritti di segreteria** alla CCIAA competente,
 - c) la copia del documento di identità del sottoscrittore;
- trasmettere via PEC all'indirizzo unico comunicazioneMUD@pec.it il file in formato pdf ottenuto.

Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere **una sola comunicazione MUD** e dovrà riportare nell'oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante. La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione MUD composta nel modo descritto.

La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera **inesatta**.

Diritti di segreteria

È previsto il pagamento dei diritti di segreteria che ammontano a **10 euro per dichiarazione**, e vanno pagati esclusivamente **carta di credito, PagoPA** o con l'Istituto di pagamento InfoCamere (pagamenti.ecocerved.it).

Il **diritto** per la trasmissione della comunicazione rifiuti semplificata è di **15 euro**, da versare con le modalità previste dalle singole Camere di Commercio.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.